## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con delibera C.C. del 01.03.2016 n. 11

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione

- 1. Il Regolamento disciplina lo svolgimento di attività rumorose, anche provenienti da sorgenti in sede fissa, di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, qualora comportino l'impiego di una qualunque sorgente sonora od effettuino operazioni rumorose.
- 2. Il presente regolamento viene approvato in adempimento all'art. 6, comma 1, lettera e, e comma 2 della L. 447/95, della Legge regionale e del Piano di Zonizzazione acustica approvato con delibera consiliare del 30.11.2011 n. 51 con le seguenti finalità:
  - a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, del Piano di Zonizzazione Acustica comunale al fine di garantire la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico;
  - b) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.
- 3. Il Regolamento diviene parte integrante e sostanziale della Classificazione Acustica del territorio comunale.

#### Art. 2 - Definizione di rumorosità

- 1. Si definisce "attività rumorosa", ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
  - E' attività rumorosa <u>a carattere temporaneo</u> qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito e/o legata ad ubicazioni variabili.
- 2. Sono soggette al presente Regolamento le seguenti attività:
  - a) cantieri edili, stradali e assimilabili;

- b) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili;
- c) manifestazioni a carattere temporaneo quali: attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate a supporto dell'attività principale, concerti, spettacoli, feste popolari, feste da ballo, sagre, manifestazioni sindacali, di partito, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, che producono inquinamento acustico e che hanno carattere di attività temporanea come definite al comma 1;
- d) manutenzione e pulizia spazi e aree verdi pubbliche, raccolta rifiuti urbani, pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, con macchinari ed impianti rumorosi;
- e) particolari sorgenti sonore.

# TITOLO II - NORME TECNICHE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Art. 3 - Cantieri

- 1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
- 2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. g) della Legge n.447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
- 4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 19.
- 5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
- 6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

- 7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.
- 8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di istanza alcuna.
- 10. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.
- 11. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti sopra individuati, costituisce facoltà e non obbligo per l'impresa esecutrice la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, fatte salve le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale può fissare previo parere ARPA nelle fattispecie di seguito riportate.
- 12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati è subordinato per l'impresa esecutrice a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
  - Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.
- 13. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o il rispetto

dei limiti di orario sopra individuati o entrambi, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga.

A tal fine va presentata da parte dell'impresa esecutrice domanda allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello medesimo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo, previa acquisizione del parere di ARPA, e può essere subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

- 14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune deve richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga. Per i cantieri di opere pubbliche del Comune o, comunque, in cui il committente o la stazione appaltante sia il Comune, gli oneri di denuncia di inizio attività di cui al comma 12, di domanda di autorizzazione in deroga di cui al comma 13, e di presentazione di valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio di cui al comma 14, sono a carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi.
- 15. I lavori edili che rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria e a conduzione diretta si intendono sempre autorizzati senza necessità di alcuna istanza al Comune, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.
- 16. I cantieri edili e stradali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pronto intervento per pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento, limitatamente al periodo necessario all'intervento di emergenza e pertanto di intendono autorizzati in deroga. Deve essere però data tempestiva comunicazione tramite fax alla Polizia Municipale indicando le attività, le tempistiche previste ed il nominativo del responsabile di cantiere.

#### Art. 4 - Attività Agricole

- Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
  - Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell' orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo stando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per

i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.30 - 06.00.

#### Art. 5 - Manifestazioni temporanee

- 1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
- 2. Le manifestazioni ubicate nelle aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati:

SITO	Affluenza	Durata	facciata	Limite in facciata LASIOW	Limite LASmax per il nubblico	Limite orario venerdì, prefestivi e festivi
Si rinvia alla individuazione delle aree da effettuarsi ai	atteso > 5000	5h	70	75	85	24
sensi dell'art.4 c.1 lett. a) della Legge 447/1995	atteso >	5h	65	70	80	24

Note: nei giorni feriali il limite orario diventa 23.00

3. Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

Cat.	Tipologia di manifestazione	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Giorni e Limite orario
1A	Attività musicali e d'intrattenimento all 'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	4h	15	70	85	Venerdì e Sabato: fino alle 24.00
1B	Attività musicali e d'intrattenimento all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	4h	8	60	75	Dalla Domenica al Giovedì, fino alle 23.00
2	Attività musicali e d'intrattenimento al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palestre)	4h	10	70	75	01,00
	Per la serata di Capodanno si deroga a 85 decibel e l'orario i sposta alle 03,00					

3	Discoteche e similari all'aperto e arene estive (*)	5h	16	70	85	01,00
4A	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	4h	16 Max 2 volte alla settimana	70	75	Venerdì e Sabato: fino alle 24.00
4B	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	4h		65	70	Dalla Domenica al Giovedì, fino alle 23.00
5	Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc	4h	16	(**)	70	24,00

(\*) Le discoteche e le arene estive all'aperto di cui al punto 3 della tabella di cui sopra e le attività di cui al punto 5 della tabella di cui sopra svolte in modo non eccezionale sono attività non temporanee che possono essere autorizzate tenendo conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

(\*\*) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale, ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 55dB"A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro

- consecutività, possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).
- 5. Al di fuori degli orari indicati devono, comunque, essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997 e quelli riportati nel Piano di Zonizzazione acustica comunale.
- 6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito, oltre che nel rispetto dei limiti di emissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico.
- 7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 85dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.
- 8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al c.1 del presente articolo che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nelle tabelle di cui al c.2 e c.3 sono subordinate a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività in conformità alla modulistica in dotazione al citato Sportello, congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 9. Le manifestazioni occasionali che, per motivi eccezionali e documentabili, non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle sopra indicate sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello citato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo.
- 10. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.
- 11. I gestori di pubblici esercizi devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza ed in particolare idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività, non costituisca fonte di inquinamento acustico.
- 12. Le attività in deroga dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici, finalizzati a contenere il disturbo.

#### Art. 6 - Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo

- 1. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico per le attività produttive.
- 2. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

# Art. 7 – Attività di manutenzione e pulizia spazi e aree verdi pubbliche, raccolta rifiuti urbani, pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, con macchinari ed impianti rumorosi

- 1. Le attività normate non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
- 2. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale.
- 3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc ...) e delle strade pubbliche in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito: nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni; nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- 4. Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree mercatali e delle aree interessate da manifestazioni è consentito dalle ore 5:00 alle ore 24:00. Le sottoindicate attività, in quanto previste dal "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" siano esse effettuate da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico sono consentite senza limiti di orario o giornata: attività di pulizia delle aree pubbliche (spazzamento

- meccanico e manuale, pulizia delle caditoie, ...); lavaggio, pulizia delle strade e rimozione del guano; raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, svuotamento dei contenitori stradali o interrati, compattazione dei rifiuti, lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.
- 5. Le attività di pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 7.00 nel centro storico, per i bar, i ristoranti ed esercizi pubblici in genere, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 fuori del centro storico e nelle frazioni.

#### Art. 8 - Particolari sorgenti sonore

- 1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.30 alla 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19.
- 2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.
- 4. Le emissioni imputabili ad animali da affezione, sono soggette ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, e non a quelli differenziali.
  - Le emissioni imputabili ad animali posseduti per fini di allevamento o per scopi diversi dalla mera affezione, sono soggette ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, nonché a quelli differenziali.
- Nel caso in cui il suono venga emesso da campane nel corso di manifestazioni di culto, sul fondamento del Concordato Stato – Chiesa, esso è sottoposto unicamente alla disciplina che fa a capo ai documenti dei Sinodi o alle circolari della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.);
  - Se il suono viene emesso da campane nel corso di eventi non di manifestazioni di culto, (es. orologio campanario, scampanii in occasione di manifestazioni sportive o manifestazioni di dissenso o giubilo affidate alla personale valutazione del ministro di culto), esso è sottoposto ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, e non a quelli differenziali. Qualora il suono venga emesso da impianti di diffusione sonora, esso è sempre sottoposto ai limiti di emissione ed immissione assoluti,

stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, e non a quelli differenziali.

- 6. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - a. fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
  - b. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.

#### Art. 9 - Piani di risanamento acustico delle imprese

- 1. Le imprese e i titolari di sorgenti sonore il cui effetto è avvertibile nel territorio comunale, sono tenuti al rispetto dei valori di emissione ed immissione, individuati sulla base del piano di classificazione acustica;
- 2. Qualora le imprese e i titolari di cui al comma 1 non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge, devono presentare entro sei mesi un piano di risanamento acustico;
- 3. Il piano di risanamento deve essere verificato dal Comune entro novanta giorni dalla presentazione; il Comune può richiedere relativo parere all'ARPA e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie;
- 4. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente ASL, può autorizzare interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore anche in deroga alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico per quanto concerne gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per il rispetto dei limiti previsti;
- 5. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi di risanamento non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data di presentazione del piano;
- 6. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve darne comunicazione al Comune;
- 7. Il Comune, al termine dei lavori di risanamento, può incaricare l'ARPA per effettuare il relativo collaudo acustico;
- 8. Gli oneri di cui ai commi 3 e 7, sono a carico dei titolari delle sorgenti oggetto dei piani di risanamento.

#### Art. 10 - Controllo e vigilanza

- 1. L'attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico riguardante siti collocati interamente nel territorio comunale, è di competenza del Comune;
- 2. Il cittadino può segnalare al Sindaco e/o Responsabile del Servizio una situazione di disturbo acustico, utilizzando il modulo allegato in *Appendice 1*.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comune può avvalersi dei competenti servizi dell'A.R.P.A.

- 4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
- 5. Tale personale deve essere munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza.
- 6. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.
- 7. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 sono a carico dell'ARPA, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 13/01.

#### Art. 11- Ordinanze contingibili e urgenti

- Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
- 2. La situazione di pericolo che giustifica l'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, deve risultare da in equivoci accertamenti tecnici.

#### Art. 12 – Modalità di presentazione della documentazione

- 1. Le autocertificazioni di rispetto del Regolamento devono essere sottoscritte dal soggetto titolare dell'opera o legale rappresentante dell'impresa e trasmesse ai competenti uffici comunali in n. 2 copie.
- 2. L'interessato all'esercizio per attività temporanea deve inoltrare almeno 7 giorni prima, al Comune apposita comunicazione in carta semplice, utilizzando il modulo riportato in *Appendice 2* in cui dichiara il rispetto dei limiti indicati nella della tabella riportata nell'art. 5. Il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio autorizza tacitamente l'attività, negli orari indicati nella della medesima tabella;
- 3. Nel caso di attività temporanea in deroga ai limiti indicati, l'interessato deve inoltrare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, mediante il modulo riportato in *Appendice 3* relativa istanza corredata da una relazione illustrativa di:
  - a. macchinari, attrezzature, strumenti e impianti che si intendono utilizzare dislocazione delle sorgenti su planimetria in scala adeguata;
  - b. stima traffico indotto;
  - c. livelli di immissione sonora che verranno presumibilmente raggiunti;
  - d. livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere (non oltre quelli indicati nella quarta colonna della tabella di cui al comma 7);
  - e. orari di esercizio dell'attività temporanea;
  - f. orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
  - g. durata dell'attività temporanea;

- h. limiti di emissione ed immissione sonora stabiliti nel piano di zonizzazione acustica comunale.
- 4. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata dal preposto Ufficio Comunale entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:
  - a. Massimi livelli di rumore da rispettare (eventualmente anche inferiori a quelli indicati nella quarta colonna della tabella di cui al comma 7);
  - b. Orari in cui effettuare l'attività (eventualmente anche più restrittivi di quelli indicati nella seconda colonna della tabella di cui al comma 7);
  - c. Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo l'inquinamento acustico.
- 5. I parametri di misura riportati nelle Tabelle di cui all'art.4 e 5 del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
  - a. LAeq come definito dal DPCM 16/301998, TM (tempo di misura) > 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
  - b. LAslow definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione.

Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive). L'attività di controllo è demandata all'ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e alla Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

- La modulistica da utilizzare è allegata al presente Regolamento.
- 6. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

#### Art. 13 - Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del c. 3 dell'art.10 della Legge 447/95.

1. Lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale o senza la denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 prevista in sostituzione dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5.164,57. La stessa sanzione si applica

- anche per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga.
- 2. L'esercizio delle attività svolto in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento oltre all'applicazione della sanzione indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione dell'attività secondo le seguenti modalità:
- seconda violazione: sospensione dell'attività da sei a dieci giorni;
- terza violazione: sospensione dell'attività da dieci a quindici giorni;
- quarta violazione: sospensione dell'attività da dodici a trenta giorni; -
- per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di quattro mesi. Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni comminate negli ultimi due anni alla medesima attività
- 3. Qualora l'attività prosegua ulteriormente in modo inottemperante rispetto ai precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune finanche alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.
- 4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 L. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.
- 5. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si applicano direttamente senza necessità di modificare il presente Regolamento. Si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali in regolamenti e ordinanze incompatibili con le presenti disposizioni.

### Appendice 1 Modello di esposto al Comune per presunto inquinamento acustico

Egr. Sig. SINDACO del Comune di BRESSANA BOTTARONE

Ubicazione dell'insediamento esposto a rumore
Indirizzo
Tipologia dell'insediamento esposto  abitazione singola  gruppo di abitazioni singole  scuola  condominio  altro:
Esponente Cognome e Nome
INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE
Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte del disturbo
Via
Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte del disturbo Ragione Sociale Sede Legale Rappresentante Legale
La sorgente è connessa ad attività } industriale } di servizi } commerciale } artigianale } professionale } altro La sorgente è costituita da: } impianto produttivo } macchine } movimentazione materiali } transito automezzi } lavorazione manuale

```
} attività musicale
altro
Breve descrizione della sorgente di rumore
Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata
} all'interno dello stesso edificio
} all'esterno
altro
Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo
Periodo di attivazione della sorgente
inferiore a 15 min tra 15 e 30 min tra 30 e 60 minuti
} la sorgente è sempre
attiva
altro
Note
L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche
} ASL } ARPA } Polizia locale
Provincia } altro
Data e firma
```

#### Appendice 2

Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea come previsto nel Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico

Egr. Sig. SINDACO del Comune DI BRESSANA BOTTARONE

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto: Cognome e nome, in qualità di
della Ditta, nato a, il
residente a, via, n, n
P.IVA, tel, fax
CHIEDE
ai sensi del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
di zonizzazione acustica comunale.
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.
Allega la seguente documentazione:  1. descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti

Data e firma

#### Appendice 3

Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea in deroga come previsto nel Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico

Egr. Sig. SINDACO

del Comune DI BRESSANA BOTTARONE

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea in deroga

Il sottoscritto: Cognome e nome, in qualità di
della Ditta, nato a, il
residente a, via, n, n
P.IVA, tel, fax
CHIEDE ai sensi del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
via n
dal giorno nella fascia oraria
in area inserita in Classe nel vigente piano
di zonizzazione acustica comunale,
IN DEROGA
agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.
Allega la seguente documentazione:  3. descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti

Data e firma